



DELEGAZIONE PROVINCIALE **ANCONA**

sito internet: www.figcmarche.it

e-mail: cp.ancona@lnd.it

pec: ancona@pec.figcmarche.it

Stagione Sportiva 2026/2027

Comunicato Ufficiale N° 6 del 06/08/2026

COMUNICAZIONI DELLA F.I.G.C.

COMUNICAZIONI DELLA L.N.D.

CU n. 69 del 03.08.2026 LND

Si trasmette, in allegato, il CU n. 31/A della F.I.G.C. inerente l'ERRATA CORRIGE AL cu N. 30/a DEL 31 Luglio 2026 (Oneri Finanziari 2026/20207).

CU n. 70 del 03.08.2026 LND

Si trasmette, in allegato, il CU in epigrafe inerente la tutela assicurativa dei tesserati, dei dirigenti delle società sportive affiliate alla L.N.D.

COMUNICAZIONI DEL COMITATO REGIONALE

CHIUSURA UFFICI COMITATO REGIONALE MARCHE

Si comunica che gli uffici del Comitato Regionale Marche saranno chiusi nel seguente periodo:

dal 14 al 17 agosto 2026

MUTAMENTI DI DENOMINAZIONE E TRASFERIMENTO SEDE SOCIALE

La F.I.G.C. ha ratificato le seguenti domande:

matr. 919.488	da	ASD FUTSAL CAMPIGLIONE	Fermo
	a	A.S.D. CM FUTSAL	Monte Urano
matr. 918.934	da	ASD CASTELBELLINO CALCIO A 5	Castellbellino
	a	ASD JESI C5	Jesi

FIGC – LND – DELEGAZIONE PROVINCIALE DI ANCONA

Via Schiavoni snc – 60131 ANCONA

CENTRALINO: 071 28560306

MUTAMENTI DI DENOMINAZIONE

La F.I.G.C. ha ratificato le seguenti domande:

matr. 917.251	da ELPIDIENSE 1930 S.S.D. A R.L.	a ELPIDIENSE 1930 S.S.D. A R.L.
matr. 954959	da REAL TELUSIANO ASD	a TELUSIANO STESE ASD
matr. 962.060	da A.S.D. AMATORI SAN GIORGIO	a A.S.D. ATLETICO SAN GIORGIO
matr. 912.771	da FOSSOMBRONE CALCIO	a ASD DRF FOSSOMBRONE DELLA ROVERE
matr. 71.072	da IES S. VENERANDA A.S.D.	a POL. S.VENERANDA A.S.D.
matr. 24.150	da A.S.D. LE GRAZIE JUVENILIA	a ASD NO EXCUSES ACADEMY JUVENILIA

SVINCOLI EX ART. 117 BIS NOIF

Secondo quanto previsto dall'art. 117 Bis delle NOIF per la risoluzione del rapporto contrattuale di lavoro sportivo o di apprendistato con calciatori/calciatrici non professionisti/e, "Giovani Dilettanti", "giovani di Serie" e dei calciatori/calciatrici di calcio a 5, vista la documentazione trasmessa al Comitato Regionale Marche, si dichiarano svincolati i seguenti calciatori a decorrere dal **03.08.2026**:

Matr.calc.	Calciatore	Nascita	Matr.soc.	Società
2334931	FRULLA CRISTIANO	04.05.2006	700116	SSDARL ALMA FANO CALCIO
2298254	SCARLATTI FILIPPO	12.07.2007	700116	SSDARL ALMA FANO CALCIO

ANNULLAMENTO TESSERAMENTI ANNUALI

Vista la richiesta di annullamento presentata dagli esercenti la potestà genitoriale ed il consenso della società di appartenenza, considerato che non è ancora iniziata l'attività riservata alla categoria di appartenenza, si procede all'annullamento del seguente tesseramento annuale ai sensi delle vigenti disposizioni federali:

GOBBI DANIELE nato **31.01.2013** **937.747 S.S. MACERATESE 1922 A.C.D.**

AUTORIZZAZIONE EX ART. 34/3 N.O.I.F.

Vista la certificazione presentata in conformità all'art. 34/3 delle N.O.I.F. si concede l'autorizzazione, prevista al compimento del 14° anno di età per le calciatrici e al 15° anno di età per i calciatori, al seguente calciatore:

TOTARO CHRISTIAN nato **18 01 2011** **16.390 URBANIA CALCIO SSD ARL**

AUTORIZZAZIONE TORNEI

Il Comitato Regionale Marche ha autorizzato l'effettuazione del sottonotato Torneo organizzato dalla Società sportiva, approvandone il regolamento:

TORNEI S.G.S.

Denominazione Torneo:	TROFEO SERGIO VITELLI – MEMORIAL MARIO LELLI
Periodo di svolgimento:	11.09 - 13.09.2026
Categoria:	Giovanissimi U15
Carattere	Nazionale
Organizzazione:	A.S.D. CASTEL DI LAMA

Denominazione Torneo: **FRIENDS CUP 2026**
Periodo di svolgimento: 12.09 - 13.09.2026
Categoria: Esordienti 1° anno
Carattere Nazionale
Organizzazione: A.S.D. UNION PICENA

NUOVA IDENTITÀ VISIVA LND

Dal 1° Luglio il Comitato Regionale Marche ha adottato ufficialmente la nuova identità visiva della Lega Nazionale Dilettanti, un progetto di rinnovamento che coinvolge l'intero sistema LND e che accompagnerà la stagione sportiva 2026/2027.

Il nuovo corso introduce un'immagine coordinata moderna, riconoscibile e uniforme, pensata per rafforzare il legame tra la Lega Nazionale Dilettanti, i Comitati Regionali, le Delegazioni e tutte le società affiliate. Non si tratta soltanto di un restyling grafico, ma di un'evoluzione dell'identità del movimento, capace di rappresentarne i valori di appartenenza, innovazione, trasparenza e vicinanza al territorio.

La nuova architettura del brand prevede, oltre al nuovo marchio istituzionale della LND e del Comitato Regionale Marche, anche loghi dedicati a ciascun campionato e competizione, con l'obiettivo di valorizzare ogni manifestazione attraverso un'identità visiva immediatamente riconoscibile.

Per le società affiliate sono state inoltre definite specifiche disposizioni sull'utilizzo dei marchi istituzionali, finalizzate a tutelarne il corretto impiego e a garantire un'immagine coordinata su tutto il territorio regionale. Il Comitato Regionale Marche ha inoltre predisposto per tutte le società affiliate e per i media interessati una cartella condivisa al cui interno sono presenti i loghi istituzionali e quelli di tutti i campionati di propria competenza, oltre ad una guida introduttiva all'utilizzo degli stessi.

La cartella è consultabile attraverso i seguenti percorsi:

- Link diretto: <https://short-url.cc/1u9AD>
- Banner **KIT MEDIA** nella Home Page del sito del CR Marche

Il Comitato Regionale rimane a completa disposizione per eventuali chiarimenti sull'utilizzo dei loghi sopra descritti.

SPORTELLO DELLE SOCIETÀ'

Si ricorda alle Società che è attivo presso questo Comitato Regionale lo **SPORTELLO DELLE SOCIETÀ'** che è operativo tutti i giorni.

Per accedervi è sufficiente inviare una mail con il proprio **quesito** o richiedere un **appuntamento** all'indirizzo mail **sportellomarche@lnd.it**

Il coordinatore e responsabile del servizio è l'Avvocato Giammario Schippa, Consigliere del Comitato Regionale Marche.

ORARIO UFFICI – RECAPITI TELEFONICI – E-MAIL

L'orario di apertura degli uffici del Comitato Regionale Marche è il seguente:

GIORNO	MATTINO	POMERIGGIO
Lunedì	Chiuso	15.00 – 17.00
Martedì	10.00 – 12.00	Chiuso
Mercoledì	Chiuso	Chiuso
Giovedì	10.00 – 12.00	Chiuso
Venerdì	Chiuso	Chiuso

E' comunque attivo durante i suddetti orari, salvo assenza degli addetti, anche il servizio telefonico ai seguenti numeri:

Ufficio Segreteria Generale	071/28560404	cr.marche01@lnd.it
Ufficio Calcio a Cinque	071/28560407	c5marche@lnd.it
Ufficio Amministrazione	071/28560322	cr.marche02@lnd.it
Ufficio Tesseramento	071/28560408	
Ufficio Emissione Tessere	071/28560401	
Ufficio Rappresentative	071/28560407	rappresentative.marche@lnd.it
Sportello delle Società		sportellomarche@lnd.it
Fiduciario Impianti Sportivi		fiduciariocampi.marche@lnd.it
Corte Sportiva d'Appello Territoriale		csat-tft@pec.figcmarche.it

IBAN COMITATO REGIONALE MARCHE

IT81E0100502600000000008868
BNL ANCONA – CORSO STAMIRA
Beneficiario: F.I.G.C. Lega Nazionale Dilettanti

COMUNICAZIONI DELLA DELEGAZIONE PROVINCIALE

CHIUSURA UFFICI DELEGAZIONE PROVINCIALE

Si comunica che gli uffici del Comitato Regionale Marche saranno chiusi nel seguente periodo:
dal 14 al 18 agosto 2026

ISCRIZIONE CAMPIONATI PROVINCIALI 2026/2027

Il Consiglio Direttivo del Comitato Regionale Marche, nella riunione del 30 giugno 2026, ha deciso le date entro cui saranno possibili le iscrizioni ai campionati che, come sopra riportato, dovranno essere eseguite con le consuete modalità "on line" attraverso la propria area riservata nel sito www.lnd.it

<u>Dal 8 Luglio al 21 Agosto 2026</u> (ore 19,00)	<u>Termine presentazione domande di iscrizione ai Campionati:</u> TERZA CATEGORIA JUNIORES PROVINCIALE COPPA MARCHE TERZA CATEGORIA <u>Termine presentazione domande di iscrizione ai Campionati:</u>
<u>Dal 3 Agosto al 21 Agosto 2026</u> (ore 19,00)	UNDER 17 ALLIEVI (1^ FASE) UNDER 16 ALLIEVI UNDER 15 GIOVANISSIMI (1^ FASE) UNDER 14 GIOVANISSIMI

TASSE ISCRIZIONE AI CAMPIONATI 2026/2027

CAMPIONATI	TASSA ASS. LND	TASSA ISCRIZIONE	ANTICIP. C/ SPESE ORGAN.	ASSICUR. FOREFETT. DIRIGENTI	ASSICURAZ. CALCIATORI
3^ CATEGORIA	300,00	660,00	200,00		
JUNIORES PROVINCIALE	===	610,00	200,00		
ALLIEVI UNDER 17	===	Da determinare in base agli oneri finanziari che saranno emessi dalla FIGC per la S.S. 2026/2027	===		
ALLIEVI UNDER 16	===		===		
GIOVANISSIMI UNDER 15	===		===		
GIOVANISSIMI UNDER 14	===		===		

I versamenti dovranno essere effettuati mediante bonifico in cui deve essere indicata la causale, l'esatta denominazione sociale e il numero di matricola alle seguenti coordinate bancarie

BONIFICO BANCARIO

IBAN: IT81E0100502600000000008868
BNL ANCONA – CORSO STAMIRA
Beneficiario: F.I.G.C. – Lega Nazionale Dilettanti

DATE INIZIO CAMPIONATI E COPPE 2026/2027

Il Consiglio Direttivo del Comitato Regionale Marche, nella riunione del 30 giugno 2026, ha deciso le date di inizio dei seguenti campionati:

Domenica	6 SETTEMBRE 2026	COPPA MARCHE SECONDA CATEGORIA
Domenica	13 SETTEMBRE 2026	2° GIORNATA DI: COPPA MARCHE PRIMA CATEGORIA COPPA MARCHE SECONDA CATEGORIA
Domenica	20 SETTEMBRE 2026	CAMPIONATO SECONDA CATEGORIA
	DA DEFINIRE	CAMPIONATI A CARATTERE PROVINCIALE CAMPIONATO E COPPA ECCELLENZA FEMMINILE

ORARIO DELEGAZIONE PROVINCIALE

Si comunicano di seguito gli orari degli Uffici della Delegazione Provinciale:

	MATTINO	POMERIGGIO
LUNEDÌ	09.00 – 12:30	CHIUSO
MARTEDÌ	09.00 – 12:30	CHIUSO
MERCOLEDÌ	09.00 – 12:30	14:30 – 17:00
GIOVEDÌ	09.00 – 12:30	CHIUSO
VENERDÌ	09.00 – 12:30	14:30 – 17:00
SABATO	CHIUSO	CHIUSO

Per poter offrire a tutte le società un servizio migliore ed evitare tempi di attesa lunghi, si consiglia di contattare preventivamente gli Uffici della Delegazione Provinciale e concordare, compatibilmente con gli orari di apertura, un appuntamento.

TRIBUNALE FEDERALE TERRITORIALE

Il Tribunale Federale Territoriale presso il Comitato Regionale Marche, composto da

Avv. Piero Paciaroni – Presidente
Dott. Giovanni Spanti – Vicepresidente
Avv. Francesco Scaloni – Componente
Dott. Lorenzo Casagrande Albano – Componente
Avv. Francesco Paoletti – Componente
Sig. Marco Marconi – Componente

nella riunione del 03 agosto 2026 tenutasi in modalità telematica, con l'assistenza del Segretario Alver Torresi, ha pronunciato il seguente provvedimento

**Procedimento n. 03/TFT 2026/2027
Dispositivo n. 03/TFT 2026/2027**

**a seguito del deferimento n. 1065/326pfi25-26/PM/mf del 14 luglio 2026 a carico della Società
A.S.D. PASSATEMPESE
ha pronunciato il seguente**

DISPOSITIVO

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Territoriale, visto l'art. 127 CGS, dispone l'applicazione delle seguenti sanzioni:

- alla società A.S.D. PASSATEMPESE l'ammenda di € 300,00 (trecento/00) e n° 1 punto di penalizzazione da scontare nel campionato Under 17 Provinciale per la S.S. 2026/2027.

Dichiara la chiusura del procedimento.

Manda alla Segreteria del Comitato Regionale Marche per le comunicazioni e gli adempimenti conseguenti. Così deciso in Ancona, nella sede della FIGC – LND - Comitato Regionale Marche, in data 03 agosto 2026.

Il Relatore
F.to in originale
(Francesco Scaloni)

Il Presidente e relatore
F.to in originale
(Piero Paciaroni)

Depositato in Ancona in data 03 agosto 2026

Il Segretario
F.to in originale
(Alver Torresi)

* * *

**Procedimento n. 04/TFT 2026/2027
Dispositivo n. 04/TFT 2026/2027**

**a seguito del deferimento n. 1297/925pfi25-26/PM/am del 16 luglio 2026 a carico dei Sigg.
GHERGO MAURIZIO, CERUTTI JUAN ROMAN e della Società A.S.D. PASSATEMPESE
ha pronunciato il seguente**

DISPOSITIVO

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Territoriale, visto l'art. 127 CGS, dispone l'applicazione delle seguenti sanzioni:

- al sig. GHERGO MAURIZIO l'inibizione per n° 100 (cento) giorni;
- al sig. CERUTTI JUAN ROMAN la sanzione della squalifica per n° 4 (quattro) gare da scontare nel campionato di competenza;
- alla società A.S.D. PASSATEMPESE l'ammenda di € 333,00 (trecentotrentatre/00) e n° 5 punti di penalizzazione da scontare nel campionato di competenza per la S.S. 2026/2027.

Manda alla Segreteria del Comitato Regionale Marche per le comunicazioni e gli adempimenti conseguenti.
Così deciso in Ancona, nella sede della FIGC – LND – Comitato Regionale Marche, in data 03 agosto 2026.

Il Relatore
F.to in originale
(Lorenzo Casagrande Albano)

Il Presidente e relatore
F.to in originale
(Piero Paciaroni)

Depositato in Ancona in data 03 agosto 2026

Il Segretario
F.to in originale
(Alver Torresi)

DELIBERE DEL TRIBUNALE FEDERALE TERRITORIALE

TESTO DELLE DECISIONI RELATIVE AL
COM. UFF. N. 9 – RIUNIONE DEL 3 AGOSTO 2026

Procedimento n. 3 TFT – 2026/2027
Decisione n. 3 TFT 2026/2027 relativa al deferimento
n. Prot. 1065/326 pfi 25-26/PM/mf del 14 luglio 2026

Il Tribunale Federale Territoriale presso il Comitato Regionale Marche, composto da

Avv. Piero Paciaroni – Presidente

Dott. Giovanni Spanti – Vicepresidente

Avv. Francesco Scaloni – Componente

Dott. Lorenzo Casagrande Albano – Componente

Avv. Francesco Paoletti – Componente

Sig. Marco Marconi – Componente

nella riunione del 3 agosto 2026 tenutasi in modalità telematica, con l'assistenza del Segretario Alver Torresi, a seguito del deferimento n. Prot. 1065/326 pfi 25-26/PM/mf del 14 luglio 2026 a carico di ASD PASSATEMPESE ha pronunciato la seguente decisione.

Il deferimento

Con provvedimento del 14 luglio 2026 la Procura federale della F.I.G.C. ha deferito la società ASD PASSATEMPESE per rispondere a titolo di responsabilità diretta ai sensi dell'art. 6, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva per gli atti ed i comportamenti posti in essere dai sigg.ri Maurizio Ghergo, Donato Andreucci ed Andrea Bompadre così come riportati nei seguenti capi di incolpazione contenuti nella Comunicazione di Conclusione delle Indagini notificata, ovvero:

"sig. Maurizio GHERGO, all'epoca dei fatti presidente dotato di poteri di rappresentanza della società A.S.D. Passatempese: - violazione degli artt. 4, comma 1, e 32, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva anche in relazione a quanto previsto e disposto dagli artt. 39, comma 1, delle N.O.I.F., nonché dall'art. 7, comma 1, dello Statuto Federale per avere lo stesso, quale presidente dotato di poteri di rappresentanza della società A.S.D. Passatempese, omesso di provvedere al tesseramento del calciatore sig. Andrea Bompadre nonché per averne consentito, e comunque non impedito, la partecipazione nella fila della squadra schierata dalla società Passatempese in occasione delle gare A.S.D. Passatempese – A.S.D. Villa Musone e Filottranese A.S.D. – A.S.D. Passatempese disputate rispettivamente il 20.9.2025 e 27.9.2025 entrambe valide per il girone 12 del campionato Under 17 Provinciali;

- sig. Donato ANDREUCCI, all'epoca dei fatti dirigente tesserato per la società A.S.D. Passatempese:

- violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva anche in relazione a quanto disposto dall'art. 61, commi 1 e 5, delle N.O.I.F. per avere lo stesso, in occasione della gara A.S.D. Passatempese – A.S.D. Villa Musone disputata il 20.9.2025 valevole per il girone 12 del campionato U17 Provinciali, sottoscritto in qualità di dirigente accompagnatore la distinta di gara consegnata all'arbitro della squadra schierata dalla società A.S.D. Passatempese nella quale è indicato il nominativo del calciatore sig. Andrea Bompadre, attestando in tal modo in maniera non veridica il regolare tesseramento dello stesso;

- sig. Andrea BOMPADRE, all'epoca dei fatti calciatore non tesserato ed in ogni caso soggetto che svolgeva attività rilevante per l'ordinamento federale ai sensi dell'art. 2, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva all'interno e nell'interesse della società A.S.D. Passatempese:

- violazione degli artt. 4, comma 1, e 32, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva, anche in relazione a quanto disposto dall'art. 39, comma 1, per avere preso parte, nella fila della squadra schierata dalla società A.S.D. Passatempese, alla gara A.S.D. Passatempese – A.S.D. Villa Musone disputata il 20.9.2025 valevole per il girone 12 del campionato Under 17 Provinciali, senza averne titolo perché non tesserato".

Con provvedimento del 15 luglio 2026 il Tribunale federale territoriale ha disposto la notificazione dell'avviso di convocazione per la trattazione del procedimento con discussione fissata per il giorno 3 agosto 2026, con l'avvertimento che gli atti sarebbero rimasti depositati nei termini di legge potendo le

parti, entro tali termini, prenderne visione, estrarre copia e presentare memorie, istanze, documenti e quant'altro ritenuto utile ai fini della difesa.

Alla odierna riunione risultavano presenti: l'avv. Antonio Cioffi, in rappresentanza della Procura federale ed il signor Maurizio Ghergo quale presidente della ASD Passatempese .

Il patteggiamento

Prima dello svolgimento dell'odierna udienza, così come previsto dall'art. 127, comma 1, del Codice di giustizia sportiva, il rappresentante della Procura ha comunicato al Tribunale che era stato raggiunto con la società deferita un accordo per la definizione del procedimento ai sensi dell'art. 127 C.G.S. con proposta di applicazione delle seguenti sanzioni:

- per la Società A.S.D. PASSATEMPESE. sanzione base € 450,00 (quattrocentocinquanta/00) di ammenda, ridotta di 1/3, sanzione finale € 300,00 (trecento/00) e 1 punto di penalizzazione da scontarsi nel campionato Under 17 Provinciale per la Stagione Sportiva 2026/2027.

Il Tribunale ha trattenuto il procedimento per la decisione in camera di consiglio in relazione all'accordo di patteggiamento raggiunto dalle parti: al termine della discussione ha letto alle parti il relativo dispositivo.

Il Tribunale Federale Territoriale

- visto l'art. 127, comma 3 cit., secondo il quale *"nel caso in cui l'organo giudicante reputi corretta la qualificazione dei fatti operata dalle parti e congrue le sanzioni o gli impegni indicati, ne dichiara l'efficacia con apposita decisione"*;

- rilevato conclusivamente che, nel caso di specie, la qualificazione dei fatti come formulata dalle parti risulta corretta e le sanzioni indicate appaiono congrue;

accoglie

la richiesta di applicazione delle sanzioni formulata ex art. 127 C.G.S. e dispone l'applicazione delle seguenti sanzioni:

- alla società A.S.D. PASSATEMPESE l'ammenda di € 300,00 (trecento/00) e 1 (uno) punto di penalizzazione da scontarsi nel Campionato Under 17 Provinciale per la Stagione Sportiva 2026/2027.

Dichiara la chiusura del procedimento.

Manda alla Segreteria del Comitato Regionale Marche per le comunicazioni e gli adempimenti conseguenti.

Così deciso in Ancona, nella sede della FIGC – LND - Comitato Regionale Marche, in data 3 agosto 2026

Il Relatore
Francesco Scaloni

Il Presidente
Piero Paciaroni

Depositato in data 5 agosto 2026

Il Segretario
Alver Torresi

Procedimento n. 4 TFT – 2026/2027

Decisione n. 4 TFT 2026/2027 relativa al deferimento
n. Prot. 1297/925 pfi 25-26/PM/am del 16 luglio 2026

Il Tribunale Federale Territoriale presso il Comitato Regionale Marche, composto da

Avv. Piero Paciaroni – Presidente

Dott. Giovanni Spanti – Vicepresidente

Avv. Francesco Scaloni – Componente

Dott. Lorenzo Casagrande Albano – Componente

Avv. Francesco Paoletti – Componente

Sig. Marco Marconi – Componente

nella riunione tenutasi in modalità telematica il 3 agosto 2026, con l'assistenza del Segretario Alver Torresi, a seguito del deferimento n. Prot. 1297/925 pfi 25-26/PM/am del 16 luglio 2026 a carico di GHERGO MAURIZIO, CERUTTI JAUN ROMAN e ASD PASSATEMPESE ha pronunciato la seguente decisione.

Il deferimento

Con provvedimento del 16 luglio 2026 la Procura federale della F.I.G.C. ha deferito per le violazioni appresso indicate i seguenti soggetti:

- il sig. **Maurizio Ghergo**, all'epoca dei fatti presidente dotato di poteri di rappresentanza della società A.S.D. Passatempese:

- per la violazione degli artt. 4, comma 1, e 32, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto e disposto dall'art. 95, comma 2, delle N.O.I.F. per avere lo stesso, quale presidente dotato di poteri di rappresentanza della società A.S.D. Passatempese, depositato in data 10.12.2025 la richiesta di tesseramento del calciatore sig. Juan Roman Cerutti nonostante lo stesso fosse già stato tesserato nella medesima stagione sportiva per altre tre società, e segnatamente per la A.S.D. Sport Club Palazzolo, per la A.S.D. Dreams Club e per la A.S.D. Giarre Calcio, nonché per averne consentito in assenza di legittimo titolo la partecipazione, nelle fila della squadra schierata dalla società A.S.D. Passatempese, alle gare A.S.D. Passatempese – Pietralacroce 73 del 13.12.2025, A.S.D. Borghetto – A.S.D. Passatempese del 20.12.2025, A.S.D. Passatempese – A.S.D. Cupramontana G. Ippoliti del 10.1.2026, A.S.D. Passatempese – A.S.D. Argignano Calcio del 17.1.2026 ed A.S.D. Football Club Osimo 2011 – A.S.D. Passatempese del 24.1.2026;

- il sig. **Juan Roman Cerutti**, all'epoca dei fatti calciatore tesserato per la società A.S.D. Passatempese:

- per la violazione degli artt. 4, comma 1, e 32, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto e disposto dall'art. 95, comma 2, delle N.O.I.F. per avere lo stesso richiesto in data 10.12.2025 il tesseramento per la società A.S.D. Passatempese nonostante nella medesima stagione sportiva fosse già stato tesserato per altre tre società, e segnatamente per la A.S.D. Sport Club Palazzolo, per la A.S.D. Dreams Club e per la A.S.D. Giarre Calcio, nonché per avere lo stesso preso parte pur non avendone legittimo titolo, nelle fila della squadra schierata dalla società A.S.D. Passatempese, alle gare A.S.D. Passatempese – Pietralacroce 73 del 13.12.2025, A.S.D. Borghetto – A.S.D. Passatempese del 20.12.2025, A.S.D. Passatempese – A.S.D. Cupramontana G. Ippoliti del 10.1.2026, A.S.D. Passatempese – A.S.D. Argignano Calcio del 17.1.2026 ed A.S.D. Football Club Osimo 2011 – A.S.D. Passatempese del 24.1.2026, tutte valevoli per il girone B del campionato di Prima Categoria;

- la società **A.S.D. Passatempese** a titolo di responsabilità diretta ed oggettiva ai sensi dell'art. 6, commi 1 e 2, del Codice di Giustizia Sportiva per gli atti e comportamenti posti in essere dai sigg.ri Maurizio Ghergo e Juan Roman Cerutti, così come descritti nei precedenti capi di incolpazione.

Con provvedimento del 16 luglio 2026 il Tribunale federale territoriale ha disposto la notificazione ai soggetti deferiti dell'avviso di convocazione per la trattazione del procedimento con discussione fissata per il giorno 3 agosto 2026, con l'avvertimento che gli atti sarebbero rimasti depositati nei termini di legge potendo le parti, entro tali termini, prenderne visione, estrarre copia e presentare memorie, istanze, documenti e quant'altro ritenuto utile ai fini della difesa.

Alla udienza risultavano presenti: l'avv. Antonio Cioffi, in rappresentanza della Procura federale, il signor Maurizio Ghergo personalmente e quale presidente della ASD Passatempese ed il signor Juan Roman Cerutti.

Il patteggiamento

Prima dello svolgimento dell'udienza, così come previsto dall'art. 127, comma 1, del Codice di giustizia sportiva, il rappresentante della Procura ha comunicato al Tribunale che era stato raggiunto con i soggetti deferiti un accordo per la definizione del procedimento ai sensi dell'art. 127 C.G.S. con proposta di applicazione delle seguenti sanzioni:

- per il sig. GHERGO MAURIZIO, sanzione base 5 (cinque) mesi di inibizione, ridotta di 1/3, sanzione finale 100 (cento) giorni di inibizione;

- per il Sig. CERUTTI JUAN ROMAN, sanzione base 5 (cinque) gare di squalifica, ridotta di 1/3, sanzione finale 4 giornate di squalifica;

- per la Società A.S.D. PASSATEMPESE. sanzione base € 500,00 (cinquecento/00) di ammenda, ridotta di 1/3, sanzione finale € 333,00 (trecentotrentatre/00) e n. 5 punti di penalizzazione da scontare nel campionato di competenza per la Stagione Sportiva 2026/2027.

Il Tribunale ha trattenuto il procedimento per la decisione in camera di consiglio in relazione all'accordo di patteggiamento raggiunto dalle parti: al termine della discussione ha letto alle parti il relativo dispositivo.

Il Tribunale Federale Territoriale

- visto l'art. 127, comma 3 cit., secondo il quale *"nel caso in cui l'organo giudicante reputi corretta la qualificazione dei fatti operata dalle parti e congrue le sanzioni o gli impegni indicati, ne dichiara l'efficacia con apposita decisione"*;

- rilevato conclusivamente che, nel caso di specie, la qualificazione dei fatti come formulata dalle parti risulta corretta e le sanzioni indicate appaiono congrue;

accoglie

la richiesta di applicazione delle sanzioni formulata ex art. 127 C.G.S. e dispone l'applicazione delle seguenti sanzioni:

- al sig. GHERGO MAURIZIO la sanzione della inibizione per n. 100 (cento) giorni di inibizione;

- al Sig. CERUTTI JAUN ROMAN la sanzione della squalifica per 4 (quattro) gare da scontare nel campionato di competenza;

- alla Società A.S.D. PASSATEMPESE l'ammenda di € 333,00 (trecentotrentatre/00) e n. 5 punti di penalizzazione da scontare nel campionato di competenza per la S.S. 2026/2027.

Dichiara la chiusura del procedimento.

Manda alla Segreteria del Comitato Regionale Marche per le comunicazioni e gli adempimenti conseguenti.

Così deciso in Ancona, nella sede della FIGC – LND - Comitato Regionale Marche, in data 3 agosto 2026

Il Relatore

Lorenzo Casagrande Albano

Il Presidente

Piero Paciaroni

Depositato in data 5 agosto 2026

Il Segretario

Alver Torresi

ALLEGATI

- C.U. n. 69 del 03.08.2026 LND
- C.U. n. 70 del 03.08.2026 LND

Pubblicato in Ancona ed affisso all'albo della Delegazione Provinciale il 06/08/2026.

Il Segretario
(Corrado Stafforte)

Il Delegato Provinciale
(Elvio Rocchi)